



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet assi-per-giorni.allianzcostacalabrese.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) in data *omissis* , un consumatore ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* assi-per-giorni.allianzcostacalabrese.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta le seguenti informazioni: "Assicurati per giorni di *omissis* ", *omissis* , il numero di P.IVA *omissis* e il codice REA *omissis* , il n. di iscrizione al RUI *omissis* , l'indirizzo *omissis* , l'e-mail *omissis* e un numero di telefonia mobile;
- c) gli indicati riferimenti sono risultati riconducibili a *omissis* , società di intermediazione assicurativa in liquidazione, cancellata dal RUI in data 25/02/2026, e al suo liquidatore, già responsabile dell'attività di intermediazione della società, *omissis* , iscritta nel RUI con n. *omissis* ;
- d) il sito *internet* assi-per-giorni.allianzcostacalabrese.it non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- e) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto all'intermediario *omissis* di riconoscere o disconoscere il dominio *internet* assi-per-giorni.allianzcostacalabrese.it, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per il riscontro;
- f) in data *omissis* , l'intermediario ha disconosciuto la titolarità del dominio *internet* assi-per-giorni.allianzcostacalabrese.it e ha trasmesso *omissis* con riferimento a *preventivi.allianzcostacalabrese.it*, sito divenuto inaccessibile in corso di istruttoria, e a *rca.allianzcostacalabrese.it*, sito per il quale l'IVASS ha emanato l'Ordine di cessazione prot. n. 0244935/25 in data 1/12/2025 perché offriva abusivamente servizi assicurativi;

- g) in data *omissis* , l'IVASS ha richiesto di ricevere entro 3 (tre) giorni informazioni sulla titolarità del dominio *assi-per-giorni.allianzcostacalabrese.it* e sul suo utilizzo all'e-mail *omissis* presente nella *home page* del sito; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine indicato;
- h) dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com* è emerso che il dominio principale *Allianzcostacalabrese.it*, di cui *assi-per-giorni.allianzcostacalabrese.it* costituisce un sottodominio, è stato registrato in internet il 24/07/2025; è stata inoltre individuata in *Tucows.com* la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*), mentre il soggetto che lo ha registrato (*Registrant*) e il Technical Contact sono risultati, rispettivamente, *omissis* , la società di intermediazione in liquidazione e , *omissis* , l'intermediario che ne ha disconosciuto la titolarità;
- i) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto al *Registrar* informazioni sul sito *assi-per-giorni.allianzcostacalabrese.it* assegnando per la risposta 3 (tre) giorni; alla nota, entro il predetto termine, non ha fatto seguito alcun riscontro;
- j) il sito *internet* *assi-per-giorni.allianzcostacalabrese.it* non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e, alla data odierna, è ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO il sito *internet* *assi-per-giorni.allianzcostacalabrese.it* non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* assi-per-giorni.allianzcostacalabrese.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI



|